

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 713

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, CAPPUZZO, FERRARI Bruno, IANNI, RUSSO Giuseppe, COCO, CONDORELLI, REDI, FONTANA Elio, SAPORITO, ANDREINI, MANZINI, PERINA, DE MATTEO, PIERRI, BISCARDI, INNAMORATO, ROBOL, LAURIA, SELLITTI, GIORGI, ROCCHI, LOMBARDI, INZERILLO, PARISI Francesco, TANI, GUERRITORE, COVIELLO, DI NUBILA, DONATO, GRASSI BERTAZZI, MOLTISANTI e RUSSO Raffaele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1992

---

Norme in materia di incompatibilità tra cariche elettive ed altre attività

---

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di liberare i parlamentari ed i consiglieri regionali da ogni sospetto di condizionamento che possa indebitamente interferire sull'esclusivo servizio alla Nazione impone una generale e radicale revisione del regime delle incompatibilità.

Lo svolgimento di attività professionali ed economiche, che spesso permettono grossi redditi, non sono eticamente compatibili

con la libertà e l'autonomia dei parlamentari, specialmente quando costoro operano nelle Commissioni dove si discutono iniziative legislative che incidono direttamente o indirettamente su cospicui interessi loro o dei loro clienti.

Per tali ragioni è necessaria ed indilazionabile una regola generale e trasparente di incompatibilità, quale viene proposta con il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Gli eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo ed ai Consigli regionali non possono svolgere attività professionale nè altre attività che comportino retribuzione ovvero gestione di impresa.

2. Durante il periodo di mandato parlamentare o regionale i soggetti di cui al comma 1 restano automaticamente sospesi dai relativi albi, qualora previsti dalla legge per le attività esercitate.

3. La presente legge si applica anche agli attuali eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo ed ai Consigli regionali.

